

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Prof. Annibale MARINI

- Componente eletto dal Parlamento
che presiede in sostituzione del
Vice Presidente del CSM

Presidente

Prof. Nicolò ZANON

- Componente eletto dal Parlamento

Dott. Aniello NAPPI

- Magistrato di legittimità

Dott. Tommaso VIRGA

- Magistrato di merito

Dott. Francesco VIGORITO

- Magistrato di merito

Dott. Paolo AURIEMMA

- Magistrato di merito

Relatore

Componenti

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Elisabetta Cesqui, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del Segretario, dott. Giulio Adilardi, magistrato addetto alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 10/2011 R.G. nei confronti della

dott.ssa Annamaria Fiorillo

(nata a Gallarate il 30.6.1953)

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano,

(difesa dal dott. Agnello Rossi)

incolpata

A) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, in violazione del dovere generale di riserbo (imposto al magistrato anche dall'art. 10, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nella interpretazione che è data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per garantire la credibilità e l'imparzialità del potere giudiziario), sollecitava personalmente la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio da parte di giornalisti televisivi e della stampa che si trovavano occasionalmente, e per altre ragioni, dinanzi agli uffici giudiziari minorili di Milano, per rilasciare agli stessi il "comunicato" e le dichiarazioni specificati nel capo B) che segue, in particolare proponendosi per una serie di interviste e di comunicazioni: "Ma tutte queste telecamere sono qui per cosa? ... se volete avrei io da dirvi qualcosa. Mi chiamo Annamaria Fiorillo, sono sostituto procuratore dei minori e quello che ha dichiarato in aula Maroni non mi va giù" (dichiarazione a La Repubblica dell'11 novembre 2010);

B) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera n) e v), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, in violazione del dovere generale di riserbo (imposto al magistrato anche dall'art. 10, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), e in violazione dello specifico divieto per i sostituti procuratori della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, divieto ribadito sia nell'ordine di servizio n. 11 del 15 aprile 2008 a firma del capo dell'ufficio, sia nei criteri organizzativi adottati dallo stesso in data 14 ottobre 2009, a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006, che riservano il rapporto con gli organi di informazione al Procuratore della Repubblica, sia ulteriormente in una specifica disposizione a lei direttamente indirizzata con la nota n. 921/10 del 13 novembre 2010 a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che la richiamava all'osservanza del divieto e delle disposizioni già impartite in precedenza e le ricordava le responsabilità disciplinari conseguenti:

(1) dapprima rilasciava in data 10 novembre 2010, alla stampa e a organi di informazione televisiva, dinanzi all'ufficio giudiziario, un "comunicato" concernente l'attività da lei svolta quale sostituto di turno nei giorni 27 e 28 maggio 2010 in relazione alle procedure di accompagnamento, identificazione e affidamento della minore K.E.M., cittadina del Marocco (dichiarazioni riportate da: Corriere della Sera; La Stampa; La Repubblica; Il Messaggero; Il Giornale; Il Fatto quotidiano; Il Gazzettino; Il Mattino; Il Giorno; Il Resto del Carlino; La Nazione; L'Unità; La Gazzetta del Sud; La Gazzetta del

mezzogiorno; Corriere Adriatico; Il Giornale di Sicilia; Il Giorno; Il Piccolo; Il Tempo; Il Tirreno; La Nuova Sardegna, e molti altri quotidiani);

(2) quindi partecipava, quale intervistata, alla trasmissione televisiva di RAI 3 "In mezz'ora" del giorno 14 novembre 2010, interamente dedicata alla vicenda relativa alle procedure di accompagnamento, identificazione e affidamento provvisorio della minorenni K.E.M. poste in essere il 27 e 28 maggio 2010;

(3) inoltre, rendeva ulteriori dichiarazioni in merito alla vicenda procedurale, con una intervista riportata dal quotidiano La Repubblica del 19 gennaio 2011; riferendo, nelle suddette occasioni, notizie concernenti procedure in corso.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 11 novembre 2010 e successivamente.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo la sanzione della censura.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione.

Svolgimento del procedimento

In data 20 gennaio 2011 il Procuratore Generale promuoveva l'azione disciplinare nei confronti della dott.ssa Annamaria Fiorillo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, per la violazione degli art. 1, comma 1 e 2, comma 1 lettera aa) del D.Lvo 109/06, come meglio illustrato nel capo di incolpazione sopra riportato. In data 1 ottobre 2012 il Sostituto Procuratore Generale - dott. Maurizio Velardi - espletata l'istruttoria e non ritenendo esclusi gli addebiti ha chiesto al Presidente della Sezione disciplinare di fissare l'udienza per la discussione orale del suddetto procedimento. Questi con decreto del 23 ottobre 2012, ritualmente comunicato alla dott.ssa Annamaria Fiorillo, fissava per il 15 marzo 2013 ore 9,30, l'udienza di discussione orale, con successivo rinvio al 10 maggio 2013 ore 9,30, ritualmente comunicato.

Motivi della decisione

1. Al fine di comprendere correttamente i fatti di cui ai capi d'incolpazione occorre ricostruire l'intera vicenda storica in cui questi si inseriscono.

Nel pomeriggio del 27 maggio 2010 una volante della Questura di Milano effettuò un intervento nel corso del quale venne individuata una cittadina di probabile origine marocchina minore degli anni diciotto sprovvista di documenti di identificazione.

La ragazza, che si fece identificare con il nome di Karima el Mahroug, fu riconosciuta da tale Caterina Pasquino come responsabile di un furto ai suoi danni, realizzato approfittando della ospitalità che quest'ultima le aveva offerto nella propria abitazione. La formale denuncia del fatto venne, poi, proposta dalla Pasquino solo in data 1 giugno 2010.

La minore generalizzata era stata oggetto di denuncia di scomparsa perchè allontanatasi dalla comunità "La Glicine CIRS" di Messina.

Il capo equipaggio della volante, assistente Ermes Cafaro, contattò la dottoressa Annamaria Fiorillo, pubblico ministero di turno presso il Tribunale dei Minori, e quest'ultima dispose che la minore fosse identificata con rilievi dattiloscopici ed indicò la necessità di reperire una comunità disponibile per l'affidamento della stessa.

La minore fu trattenuta per alcune ore presso l'Ufficio di Prevenzione Generale della Questura di Milano, a causa della difficoltà della ricerca di comunità di accoglienza di minori disponibile.

Nella tarda notte tra il 27 ed il 28 maggio si presentò, presso gli Uffici della Questura, Nicole Minetti, consigliere regionale della Lombardia, che, affermando di conoscere personalmente la minore, manifestò la propria disponibilità ad accoglierla presso di sé.

La dottoressa Iafrate, funzionaria della Questura di Milano che si stava occupando del caso, contattò nuovamente la dottoressa Annamaria Fiorillo, rappresentandole tale situazione.

Da questo punto in poi la ricostruzione dei fatti che emerge dagli atti della Polizia e quella ricavabile dalle dichiarazioni della dottoressa Annamaria Fiorillo sembrano divergere poiché la dottoressa Iafrate, nella propria relazione datata 28 maggio 2010, sembra affermare che il magistrato acconsentì all'affidamento della minore a Nicole Minetti, mentre il P.M. in sede difensiva ha ripetutamente sostenuto di non aver mai dato indicazioni in tal senso.

In realtà, a ben guardare le differenti ricostruzioni dei fatti, tale discrasia è più apparente che reale, poiché dalla relazione di polizia emerge che la funzionaria della Questura non seguì le indicazioni della dottoressa Annamaria Fiorillo, ma quelle di non ben identificati "suoi superiori".

Afferma, infatti, la dottoressa Iafrate: *"La scrivente, per quanto sopra esposto ed in perfetta armonia con le chiare disposizioni ricevute dai superiori, disponeva che la minore fosse affidata alla Minetti"*. Tale affidamento, si legge nello stesso atto di polizia, fu considerato la *"soluzione interinale più idonea"*.

La dottoressa Annamaria Fiorillo ha, invece, chiarito di non aver mai acconsentito all'affidamento di Karima el Mahroug a Nicole Minetti.

La minore era stata, infatti, individuata come possibile autrice di un furto procedibile d'ufficio ed indicata alla dottoressa Fiorillo come *"figlia di*

Mubarak”, Presidente egiziano all’epoca dei fatti (e non nipote come si rileva da altri atti del fascicolo e come poi fu successivamente definita).

La non verosimiglianza della circostanza che una minore - che affermava di esser marocchina e priva di documenti in Italia ed i cui dati riguardavano una minore allontanatasi da una comunità in Sicilia - fosse parente di una così nota personalità internazionale, imposero al magistrato di richiedere una approfondita identificazione ed una successiva individuazione di comunità per minori a cui affidarla.

La dott.ssa Fiorillo ha spiegato che, in tale situazione, mai avrebbe acconsentito ad affidare alcun minore a soggetto estraneo alla famiglia e nemmeno alla citata Minetti.

Da quanto esposto emerge, quindi, che fu rappresentata al magistrato una realtà parziale e parcellizzata che non le permise di avere il quadro preciso di ciò che avveniva in Questura, né fu fatto cenno al magistrato di eventuali interferenze da parte di soggetti estranei alla polizia giudiziaria.

Nonostante ciò non risulta, secondo quanto riportato nella stessa relazione della dott.ssa Iafrate, che sia stata la dottoressa Fiorillo ad autorizzare l’affidamento della minore alla signora Minetti avendo, invece, richiesto l’identificazione completa della minore e disposto il suo affidamento ad una comunità.

Il suo fermo atteggiamento comportò come conseguenza che fu la polizia giudiziaria, nell’esercizio dei poteri propri e seguendo non meglio identificate indicazioni “*superiori*”, ad affidare la minore alla signora Minetti.

Peraltro deve considerarsi che ciò non costituisce una anomalia poiché nel caso, come quello in esame, in cui il minore è denunciato a piede libero, è la polizia giudiziaria a provvedere in merito all’affidamento del minore, assumendosene le responsabilità, a differenza di ciò che avviene nel caso in cui il minore sia tratto in arresto quando la polizia giudiziaria ha l’obbligo di informare tempestivamente il Pubblico Ministero che deve dare disposizioni in merito al luogo dove condurre il minore in stato di arresto ovvero provvedere alla sua liberazione.

Nulla risulta sia stato poi più riferito alla dottoressa Fiorillo che, come previsto dal progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Milano, analogo sul punto a quello adottato da quasi tutti gli Uffici di Procura, non divenne, per il solo fatto di essere stata interpellata dalla Polizia Giudiziaria, quale magistrato di turno, assegnataria del procedimento penale per il presunto furto ai danni di Pasquino, che vedeva la Karima el Mahroug come indagata; il procedimento fu trattato quindi da altro collega dopo la iscrizione a seguito di invio di denuncia in data 1 giugno 2010.

Peraltro, come da nota inviata dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Milano, dottoressa Monica Frediani, in data 16 novembre 2010, indirizzata al Procuratore Generale di Milano, “*nessuna dichiarazione scritta sulla vicenda è pervenuta ... all’ufficio di Procura sino al 14 giugno 2010,*

data nella quale perviene segnalazione da parte del Commissariato di PS Porta Ticinese” ove, verbalizzando l'intervento presso la abitazione ove la Karima El Mahroug aveva vissuto, finalizzato a recuperare gli oggetti personali, venivano allegati alcuni atti di PS inerenti i fatti in precedenza indicati. Ma solo in data 24 giugno 2010 perviene, come seguito alla detta segnalazione e trasmettendo la denuncia di furto proposta dalla Pasquini, un ulteriore rapporto cui viene allegata “per la prima volta relazione inerente le circostanze dell'affidamento della minore ... avvenuto in data 28 maggio 2010 ...”.

Sulla vicenda fu, in seguito ad interrogazione, chiamato a riferire in Parlamento il Ministro dell'Interno *pro tempore* che, tuttavia, fornì una ricostruzione diversa dei fatti sostenendo, sulla scorta degli atti a lui consegnati, la correttezza del comportamento degli organi di Polizia che avevano agito “sulla scorta delle indicazioni del magistrato” e ritenendo quindi di identificare nel “magistrato” i “superiori” che avrebbero dato la disposizione di affidare la minore alla signora Minetti.

2. Tali premesse in fatto, come detto, sono necessarie per comprendere l'intera vicenda che interessa direttamente la questione disciplinare.

La dottoressa Annamaria Fiorillo in data del 10 novembre, sentendo “il bisogno di fare chiarezza sul (proprio) modo di procedere nella vicenda” (memoria in data 26 giugno 2011, pagina 5 a firma della stessa) si determinò a reagire alle indicazioni riportate sulla stampa ed a quanto riferito in Parlamento dal Ministro dell'Interno.

In primo luogo inviò una missiva al comitato di Presidenza del CSM in data 10 novembre 2010 (ed allegato a pagina 153 del fascicolo disciplinare) in cui chiedeva che venisse chiarita “la discrepanza con i dati della realtà a (sua) conoscenza” con quanto affermato nell'intervento in Aula Parlamentare dal Ministro dell'Interno *pro tempore*.

Contestualmente decise di fornire dirette dichiarazioni ai giornalisti dapprima nella sede del proprio Ufficio, poi, rilasciando alcune interviste.

In relazione a queste interviste è stata esercitata l'azione disciplinare e su di esse deve, quindi, appuntarsi l'attenzione della Sezione.

Occorre, infatti, stabilire se il comportamento tenuto costituisca illecito disciplinare sussumibile nelle fattispecie tipizzate dal Legislatore del 2006.

Orbene non vi è alcun dubbio sulla materialità degli illeciti.

La dottoressa Annamaria Fiorillo era determinata a rendere pubblica la sua versione dei fatti già prima dell'intervento in aula del Ministro dell'Interno *pro tempore* del 9 novembre 2010. Invero nella missiva in data 13 novembre 2010 (pagina 315) inviata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, dottoressa Frediani, la dottoressa Fiorillo afferma che già nel giorno 8 novembre – quindi prima dell'intervento del Ministro ma dopo che la stampa si era già occupata della vicenda – aveva deciso di rendere pubbliche dichiarazioni. E di tale volontà aveva già verbalmente messo a parte

il Capo dell'Ufficio. E' opportuno riportare testualmente le espressioni perché si possa comprendere la decisione consapevole dell'incolpata.

"Quindi Lei, Signor Procuratore, conosce la verità e lunedì 8 novembre è stata da me messa al corrente anche della mia decisione di divulgarla attraverso i mezzi di comunicazione. ... Lei sa che ho compiuto questa scelta con piena consapevolezza delle conseguenze a cui mi espongo e ne conosce anche le motivazioni che possono riassumersi nell'istanza per me insopportabile di difendere la legalità e di affermare la dignità della mia funzione di magistrato."

L'incontro dei giornalisti con la dottoressa Fiorillo, il 10 novembre 2010, fu occasionale poiché il magistrato incolpato incontrò nei pressi del suo ufficio i giornalisti che erano presso la Procura dei Minori per occuparsi di altra vicenda processuale, quella "Richter-Colombo".

I giornalisti furono contattati spontaneamente dalla dottoressa Fiorillo, (*"ai più sconosciuta"* come riferito in udienza dal teste Carlucci, giornalista presente), che intese, per usar le espressioni usate nella memoria difensiva della incolpata depositata in data 22 giugno 2011, *"dare notizia del suo essersi rivolta al CSM"*. In realtà anche una sommaria disamina della rassegna stampa del giorno 11 novembre 2010, in atti, permette di accertare che la dottoressa Annamaria Fiorillo non si limitò alla detta informazione ai cronisti, ma affrontò direttamente la questione dei contrasti con il Ministro dell'Interno sulla ricostruzione dei fatti, sino ad affermare esplicitamente che sui funzionari di Polizia operanti *"furono fatte pressioni"* (Corriere della sera 11 novembre 2011 articolo *"Mai affidato Karima El Mahroug alla Minetti"* a firma Alessandra Coppola).

E' solo il caso di osservare che dalla rassegna stampa di quello stesso giorno emerge una intervista con la dottoressa Iafrate in cui ribadisce di aver operato in sintonia con il pubblico ministero (articolo intitolato *"Macchè pressioni, affidai Karima d'accordo con il magistrato"*, Il Messaggero 11 novembre 2010).

La domenica successiva, il 14 novembre 2010, la dottoressa Fiorillo partecipò alla trasmissione televisiva *"In Mezz'Ora"* e come ha rilevato nel corso della discussione orale il rappresentante della Procura Generale, ribadì *"puntigliosamente il contenuto dell'attività svolta, descrivendo dettagliatamente e raccontando passo per passo tutti gli atti di ufficio compiuti sia pure verbalmente in quella notte"*, ed ancora, qualche tempo dopo, rese nuove dichiarazioni alla stampa in data 19 gennaio 2011, attraverso una intervista al giornalista Davide Carlucci di *"La Repubblica"*.

Il magistrato incolpato ha spiegato che le prime dichiarazioni rese ai giornalisti furono dettate da una emotività estemporanea (*"la iniziativa ...non venne da me preordinata ma fu frutto di una determinazione istantanea ed di un impulso irresistibile della mia coscienza"* cfr. memoria in data 20 ottobre 2011 pagina 309 del fascicolo disciplinare) le seconde più meditate (con riferimento alla intervista resa alla trasmissione televisiva *"In Mezz'Ora"*, in data 14

novembre 2010 ed all'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica" in data 19 gennaio 2011).

3. Così ricostruiti i fatti contestati occorre esaminare le fattispecie astratte richiamate dal Procuratore Generale.

Va premesso che la Procura Generale non ha contestato il mendacio, ma la violazione delle disposizioni vincolanti contenute nella normativa disciplinare rispetto alle quali deve, comunque, essere operato un bilanciamento con l'esercizio di diritti di manifestazione del proprio pensiero.

I capi di incolpazione fanno riferimento agli illeciti disciplinari previsti dal decreto legislativo n. 109/2006 all'articolo 2 comma 1 lettera aa) ed allo stesso comma alle lettere n) e v).

La prima contestazione - relativa a norma incriminatrice di cui lettera aa) sanziona "*il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d'ufficio*" e tutela il dovere di riserbo del magistrato.

Anche le altre norme invocate - sia quella di cui alla lettera n) che punisce "*la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti*", sia quella di cui alla lettera v) che ha ad oggetto "*pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui*" nonchè "*la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106*" - tendono a imporre un comportamento del magistrato improntato al riserbo, richiamato come valore fondamentale nell'articolo 1 della normativa disciplinare.

Proprio in relazione al dovere di riserbo, oltre che all'esigenza di garantire il buon andamento del processo, la legge ha peraltro previsto (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106) che i rapporti esterni con la stampa siano tenuti, nelle Procure, soltanto dal Capo dell'Ufficio o da suo delegato.

Con riferimento alla vicenda in esame la dottoressa Fiorillo, dopo che i fatti di cui era stata protagonista sono divenuti di dominio pubblico e sono stati ricostruiti in modo difforme da ciò che era accaduto, ha ritenuto di rivolgersi alla stampa per far conoscere pubblicamente la sua versione dell'accaduto e lo ha fatto violando coscientemente le disposizioni dettate dal Procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori di Milano in ordine ai rapporti con la stampa e sollecitando i giornalisti, presenti per altri motivi dinanzi al suo ufficio, a pubblicare le sue dichiarazioni.

In particolare la dottoressa Fiorillo ha ignorato l'invito del Procuratore dei Minori, prima formulato oralmente poi per iscritto, come si evince dalla missiva del 13 novembre, a non fornire notizie ad organi di stampa. Nella comunicazione scritta il Procuratore della Repubblica messo a conoscenza dell'intenzione della dottoressa Fiorillo di recarsi presso una nota trasmissione

televisiva le aveva ricordato l'ordine di servizio, già emanato in data 15 aprile 2008 in conformità con il citato articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 106/2006, in cui si riservavano i rapporti esterni al Capo dell'Ufficio ed aveva ribadito che le stesse indicazioni erano contenute nel progetto organizzativo dell'ufficio adottato in data 14 ottobre 2009. Queste regole, ricordate nell'imminenza dei fatti alla dottoressa Fiorillo, furono, come detto sopra, da questa consapevolmente contraddette sì da commettere l'illecito contestato. Occorre sottolineare che in questa sede non è contestata la violazione della disposizione diretta del capo dell'Ufficio contenuta nella missiva in oggetto poiché tale atto contiene solo un invito alla riflessione in un'ottica di sereno confronto ma è contestata la violazione dell'ordine di servizio emanato in data 15 aprile 2008 e dal progetto organizzativo adottato in data 14 ottobre 2009. Inoltre, come si è visto, la dottoressa Fiorillo ha cercato il contatto con la stampa, sollecitando i giornalisti presenti dinanzi al suo ufficio, perché interessati ad altro procedimento, a rendere pubblica la sua ricostruzione della vicenda.

Non vi è dubbio, quindi, che il suo comportamento integri una violazione dell'art. 2 comma 1 lett. n) e dell'art. 2 comma 1 lett. aa) del decreto legislativo n. 109/2006 che sanzionano rispettivamente la grave inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti ed il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

Occorre valutare, ora, se la pubblica diffusione, ad opera, tra gli altri, del Ministro dell'Interno, di una versione della vicenda di cui era stata protagonista diversa da come lei stessa l'aveva conosciuta e percepita, costituisca una valida scriminante.

In altre parole occorre stabilire se vi sia un diritto del magistrato di reagire pubblicamente per ristabilire il vero ed, attraverso esso, la propria credibilità ed il proprio onore e se, nel caso in esame, questo diritto sia stato correttamente esercitato in una situazione in cui, come la stessa dottoressa Fiorillo aveva rilevato vi era un forte rischio che le sue dichiarazioni fossero pubblicate *"con enfasi ed espressioni colorite attribuibili ad esigenze giornalistiche"*.

In linea generale va ricordato che l'art. 10 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, che prevede il diritto di ognuno alla libertà di espressione, recita, al secondo comma: *"L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario"*.

Ed il principio è stato precisato dalla Corte di Strasburgo, nella interpretazione della norma citata, secondo la quale *"le autorità giudiziarie devono osservare*

la discrezione massima per quanto riguarda i casi dei quali si occupano per conservare la loro immagine come giudici imparziali. Quella discrezione dovrebbe dissuaderli da usare la stampa anche una volta provocati. Sono le richieste più alte di giustizia e la natura elevata dell'ufficio giudiziario che impongono quel dovere" (16 settembre 1999, Buscemi c/ Italia).

Il senso della pronuncia è quello di legare il magistrato al particolare dovere che ridonda in tutta la propria attività, persino al di fuori dell'esercizio delle funzioni, anche quando non risponda a mezzo di organi di informazione e media.

In precedenza anche la Corte Costituzionale 100/81 aveva affermato che *"i magistrati godono degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino e quindi anche della libertà di manifestazione del pensiero (che ammette limiti posti dalla legge e fondati su precetti costituzionali), ma i valori costituzionali dell'imparzialità e dell'indipendenza dei magistrati vanno tutelati anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento; pertanto, la libertà di manifestazione del pensiero deve essere bilanciata con l'esigenza di tutelare, in funzione dell'imparzialità e dell'indipendenza, la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, in modo da assicurare il prestigio dell'intero ordine, vale a dire la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria, risultando vietato soltanto l'esercizio anomalo di quella libertà e cioè l'abuso, che si verifica ove siano lesi gli altri valori sopra menzionati"*.

Queste regole fondamentali hanno lo scopo di evitare che il magistrato venga trascinato nella polemica e che le sue dichiarazioni, magari male interpretate, possano mettere in dubbio anche solo l'apparenza di imparzialità del magistrato.

4. Il punto da valutare, nel caso in esame, riguarda, quindi, il diritto del magistrato di tutelare la sua onorabilità professionale anche violando i precetti normativi, derivanti dalla combinazione tra le norme primarie (l'art. 2 comma 1 lett. aa) e v) del decreto legislativo n. 109/2006 e l'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 106/2009) e le disposizioni formulate dal dirigente del suo ufficio, ed il modo in cui questo diritto è stato esercitato.

Il diritto del magistrato a fornire le precisazioni necessarie per dissipare equivoci e impedire distorsioni sul suo operato quando l'attività informativa degli organi a ciò preposti non sia stata all'uopo sufficiente è stato affermato da questa sezione disciplinare e riconosciuto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sia pur sotto il vigore della disciplina precedente al decreto legislativo n. 109/2006 (cfr. Cass., sez. un., 18 gennaio 2001, n. 5; CSM sez. disciplinare, 25 febbraio 2000, n. 20); questo diritto deve essere, tuttavia, bilanciato con i principi sopra indicati nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Strasburgo e tale bilanciamento non può che essere operato in riferimento alla vicenda specifica.

L'esame dello svolgimento dei fatti fa ritenere che la dottoressa Fiorillo non ha correttamente esercitato questo diritto.

Ove, infatti, il magistrato incolpato avesse richiesto una tutela nelle forme previste istituzionalmente (in primo luogo da parte del dirigente del suo ufficio e, quindi, anche da parte del Consiglio Superiore della Magistratura) e tale tutela le fosse stata negata, sarebbe stato ragionevole riconoscere un diritto a rendere pubblica la propria versione dei fatti, a salvaguardia della sua onorabilità professionale.

Ma la dottoressa Fiorillo ha reso le prime dichiarazioni (in data 11 novembre) il giorno dopo aver chiesto tutela al Consiglio Superiore della Magistratura (con una missiva del 10 novembre) e dopo aver parlato col capo dell'ufficio (prima in data 8 novembre, poi in data 10 novembre dopo le dichiarazioni del Ministro). Non ha poi considerato come i fatti oggetto delle sue dichiarazioni potevano avere una rilevanza penale ed potevano, quindi, essere valutati in un procedimento penale (come poi è accaduto).

Non solo, quindi, l'intervento del Consiglio Superiore non poteva realizzarsi nel limitatissimo lasso di tempo intercorrente tra l'invio della missiva e le prime dichiarazioni rese alla stampa dalla dottoressa Fiorillo ma anche alla dottoressa Frediani, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Milano, non è stato dato il tempo di ponderare l'opportunità, la necessità, la modalità, la tempistica della esternazione pubblica della posizione dell'ufficio.

Una presa di posizione pubblica da parte del dirigente dell'ufficio avrebbe, certamente, ristabilito la verità dei fatti e tutelato il magistrato ma le dichiarazioni pubbliche della dottoressa Fiorillo sono intervenute senza dare il tempo al dirigente di maturare questa valutazione o di darvi corso, considerata anche la delicatezza di un intervento che si sarebbe potuto porre in contrasto con quanto dichiarato in Parlamento dal Ministro dell'Interno.

Infine il reale svolgimento dei fatti poteva essere accertato in sede penale con il conseguente riconoscimento della correttezza dell'operato del magistrato.

Ed infatti, come rilevato nella discussione orale dal rappresentante della Procura Generale, le ragioni della dottoressa Fiorillo sono oggetto di valutazione proprio in sede penale, dato che nel capo di imputazione nei confronti del Presidente del Consiglio dell'epoca si afferma espressamente che l'affidamento della minore alla signora Minetti fu effettuato *“in contrasto con le disposizioni al riguardo impartite dal p.m. di turno”* e le stesse ragioni non sono state negate dal Consiglio Superiore della Magistratura che si è limitato a rilevare come le dichiarazioni del Ministro Maroni non erano lesive del prestigio e dell'indipendenza della magistratura lasciando al giudice penale ogni accertamento sul reale svolgimento dei fatti.

In sostanza nella sede propria che doveva accertare lo svolgimento dei fatti questi sono stati accertati e l'onore professionale della dottoressa Fiorillo è stato ristabilito.

In questo quadro non sembra alla sezione che vi fosse la necessità, l'urgenza, la irrinunciabilità di una rappresentazione esterna, mediatica della verità da parte della dottoressa Fiorillo, posta in essere anticipando gli esiti del processo penale, l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura, l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano e violando le disposizioni di legge e le direttive del dirigente del suo ufficio.

5. Tali sono i motivi per cui si ritengono violate le norme di cui all'articolo 2 lettere aa) e n) richiamate in incolpazione.

Non si ritiene, di contro, sussistente la fattispecie sub articolo 2, lettera v), che concerne il divieto pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche' la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. Orbene è evidente che nel caso di specie la norma non protegge soltanto il dovere di riserbo del magistrato, ma anche il buon andamento del processo che non deve esser inquinato nel suo svolgersi. In questo la potenzialità delle dichiarazioni a ledere i diritti altrui, pericolo che non si può ravvisare neanche astrattamente nel caso in esame.

Parimenti non si può ipotizzare la lesione della seconda prescrizione di cui alla regola in esame. L'articolo 5 del d.lgs. 106 del 2006 che riporta in rubrica rapporti con gli organi di informazione recita: *"1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione. 2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. 3. E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio. 4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3"*.

E' evidente che la norma disciplinare incriminatrice fa riferimento alla violazione del secondo comma che concerne la impersonalità dell'Ufficio di Procura che deve plasticamente intendersi riferita anche nelle dichiarazioni dei rappresentanti di tali Uffici. E non può dirsi che il divieto di rilasciare dichiarazioni da parte dei singoli sostituti procuratori sia posto anche nel detto secondo comma stante l'evidente espressione usata nel quarto comma che vede come proibizione quella contenuta nel paragrafo che lo precede, ossia il divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

La Sezione ben conosce la disputa dottrinale secondo la quale ci si trovi innanzi ad un refuso del Legislatore che intendeva sanzionare le dichiarazioni dei singoli sostituti procuratori non autorizzati. Ma già la sezione disciplinare, esaminate questioni analoghe, affermò che esse “non rilevano disciplinarmente poiché la norma sanziona la violazione del comma 2 dell'art.5 il quale tuttavia non riguarda il divieto, per i magistrati delle procure, di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, previsto invece dal successivo terzo comma” (cfr. sentenza n. 3/2008 di questa sezione disciplinare).

Ciò detto in ordine alla responsabilità disciplinare per gli illeciti di cui all'art. 2 comma 1 lett. aa) e lett. n) del d.lgs. 109/2006, ritiene la sezione che le circostanze, sopra ricostruite, permettono di individuare la sanzione da applicare in quella minima che, a norma dell'articolo 12 d.lgs 109/06, è costituita dalla censura.

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109,

dichiara

la dott.ssa Annamaria Fiorillo responsabile della incolpazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. aa) e lett. n) del d.lgs. 109/2006, escluso l'addebito di cui all'art. 2 comma 1 lett. v) del d.lgs. 109/2006, e la condanna alla sanzione disciplinare della censura.

Roma, 10 maggio 2013

Il Relatore
(Paolo Aurilemma)

Il Magistrato Segretario
(Giulio Adilardi)

fel
deamb. Cirullo

Il Presidente
(Annibale Marini)

Annibale Marini

Depositato in Segreteria
Roma, 25 GIU. 2013
Il Direttore della Segreteria
(Vincenzo Palumbo)

Vincenzo Palumbo